SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A3698-94A3699

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1994.

Revoca all'Avvocatura dello Stato dell'autorizzazione ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerato che, a norma dell'art. 29 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti i giudici ordinari, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali;

Considerato che, di seguito alla modifica della norma di attuazione dello statuto regionale; operata con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, sono state devolute alla regione tutte le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di tutela e di vigilanza sull'Ente, già spettanti allo Stato.

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

Con decorrenza 12 aprile 1994 è revocata l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previsto dalle norme vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A3719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 1994, n. 335.

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto la necessità di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni regolamentari per la disciplina dei concorsi enologici cui possono partecipare i vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., nonché per la disciplina del riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati al rilascio delle distinzioni e della relativa gestione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 64794 del 24 luglio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Utilizzo delle distinzioni

1. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT) possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui all'art. 27 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione di aver partecipato ad apposito concorso enologico con esito positivo.

2. I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 2.

Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici

1. L'ente autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 2, all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni è denominato «organismo ufficialmente autorizzato».

2. Tra le finalità dell'organismo ufficialmente autorizzato deve essere espressamente prevista l'organizzazione dei concorsi enologici.

3. L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della produzione agricola, trasmettendo il proprio atto costitutivo nonché il regolamento del concorso enologico che intende effettuare. L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo ufficialmente autorizzato deve:

a) sei mesi prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani a larga diffusione, a livello nazionale od a livello regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; la composizione del comitato organizzatore; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio, o di altro pubblico ufficiale incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso;

b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica professionale e mansione ricoperta da ciascun componente.

5. L'organismo ufficialmente autorizzato è il diretto responsabile nei confronti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente regolamento.

Art. 3.

Regolamento del concorso enologico

1. Il regolamento del concorso enologico, predisposto dallo stesso organismo che richiede l'autorizzazione all'organizzazione del concorso ed al rilascio delle relative distinzioni, è trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 2, comma 3, e deve stabilire:

a) le finalità del concorso;

b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite;

c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacità non superiore a due litri. Soltanto per concorsi a carattere locale è consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di capacità superiore, purché ne sia garantita la consistenza quantitativa e qualitativa dell'intera partita, attraverso idonee metodologie di controllo disposte dall'organismo organizzatore del concorso;

d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti;

e) le modalità di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni;

f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento;

g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione;

h) il tipo di distinzione da attribuire;

i) le modalità di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso.

2. Il regolamento del concorso garantisce parità di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e può prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.

3. Il regolamento prevede espressamente il divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che hanno partecipato al concorso.

Art. 4.

Partecipazione al concorso

1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando:

a) i dati di identificazione dell'azienda;

b) i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve;

c) la qualità e la tipologia della partita di vino;

d) la categoria di partecipazione al concorso;

e) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.

2. L'azienda di cui al comma 1 è tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:

a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;

b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicità e la regolarità di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.

4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata è automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarità, ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 5.

Prelievo ed anonimizzazione dei campioni

1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalità sono previste nel regolamento del concorso stesso, è effettuato da un pubblico ufficiale o da esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore. Solo per i vini stranieri partecipanti a concorsi enologici internazionali organizzati in Italia è consentito l'invio diretto dei campioni da parte delle rispettive aziende.

2. Per ciascun vino partecipante al concorso è redatto apposito verbale di prelievo, contenente:

a) le generalità del prelevatore e l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato;

b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonché gli elementi caratteristici del campione;

c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino, proveniente da un unico recipiente originario, dalla quale è stato prelevato il campione. Nel caso di vino imbottigliato, la consistenza quantitativa della partita di vino è individuata anche attraverso l'indicazione del numero delle bottiglie utilizzate. Nell'eventualità che il vino sia detenuto in contenitori di capacità superiore a due litri, la consistenza quantitativa e qualitativa della partita deve essere garantita attraverso l'identificazione dei singoli recipienti.

3. Il verbale di prelievo dei campioni è redatto in tre copie, delle quali una è rilasciata all'azienda produttrice, una è trasmessa all'organismo ufficialmente autorizzato assieme ai relativi campioni ed una è trattenuta dal prelevatore.

4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo ufficialmente autorizzato ed organizzatore del concorso per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni.

5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo ufficialmente autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o da un esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo ufficialmente autorizzato si riserva altresì di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.

Art. 6.

Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale della produzione agricola, può autorizzare la composizione di commissioni con tre componenti.

2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:

a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico collegato all'esercizio di attività continuativa di almeno tre anni nel settore vitivinicolo;

b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129;

c) titoli equipollenti conseguiti nella Comunità economica europea o all'estero.

3. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi è nominato tra i tecnici degustatori.

4. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, più di quindici campioni e non possono effettuare più di due sedute al giorno.

5. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale «Union internationale des oenologues». Non è consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato è inferiore agli 80/100.

6. Le valutazioni di cui al comma 5 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari.

7. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 6, siano espresse individualmente, il risultato è calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su

apposita scheda, previa eliminazione della valutazione più elevata e di quella più bassa.

8. In ogni caso, il computo dei risultati è effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza.

9. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di più commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale è comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse commissioni, previa eliminazione della valutazione più elevata e di quella più bassa.

10. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede è stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.

Art. 7.

Disciplina delle distinzioni

1. Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, da applicare sulle confezioni dei vini DOCG, DOC e IGT, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola.

2. Le distinzioni stesse non possono contenere caratteri. diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica, sul nome del vitigno e sulla marca commerciale. In ogni caso, non possono contenere nomi geografici riservati dalla regolamentazione internazionale ad altri vini.

3. L'organismo ufficialmente autorizzato, organizzatore del concorso enologico, rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantità e con le modalità idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1994
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 147

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo dell'intero art. 27 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«Art. 27 *(Concorsi enologici).* — 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— La legge n. 129/1991 reca l'ordinamento della professione di enologo.

94G0407

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1994.

Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede l'adozione di disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo che stabilisce l'adozione per la gestione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche delle disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuta la necessità di emanare norme in ordine alla gestione contabile dei tributi in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è rapportata ad anno solare di riferimento.

2. Le scadenze trimestrali previste dall'art. 26 del decreto legislativo n. 507/1993 sono le seguenti: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre; nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione che abbia inizio non coincidente con una delle suddette date la frazione iniziale si cumula al primo trimestre intero.

Art. 2.

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 507/1993, nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);

d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare qualora il comune, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, abbia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:

del nominativo del contribuente;

della causale del pagamento (durata, dimensione e numero dei manifesti);

della somma pagata, distinta nelle sue componenti;

della firma dell'incaricato della riscossione;

f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere *a)* ed *e)* preventivamente vidimato dal segretario comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

Art. 3.

1. Oltre ai documenti previsti dall'art. 2, il comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo n. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;

b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) situazione dei versamenti effettuati al comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993.

Art. 4.

1. Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 1 il concessionario deve compilare — in duplice copia — situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, al comune, la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

2. Il comune o il concessionario deve trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

Art. 5.

1. La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

2. Nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.

Art. 6.

1. Per la gestione contabile della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare in caso di rimborso che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

b) un elenco dei contribuenti che richiedono l'occupazione sia permanente che temporanea nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento o della relativa bolletta;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'*iter* procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);

d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da usare per le occupazioni temporanee di cui all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 507/1993 non connesse ad alcun previo atto di autorizzazione. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:

del nominativo del contribuente;

della causale del pagamento (durata e superficie della occupazione);

della somma pagata, distinta nelle sue componenti;

della firma dell'incaricato della riscossione;

f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere *a)* ed *e)*, preventivamente vidimato dal segretario comunale nel quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nei casi di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

Art. 7.

1. Oltre ai documenti previsti dall'art. 6, il comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

a) denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 50 del decreto legislativo n. 507/1993;

b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) situazione dei versamenti effettuati al comune, da parte del concessionario, e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 507/1993.

Art. 8.

1. Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 1 il concessionario deve compilare — in duplice copia — situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, al comune, la seconda copia deve essere trattenuta presso ogni unità operativa per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

2. Il comune o il concessionario devono trasmettere alla direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ogni anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

Art. 9.

1. La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

2. Nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1994
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 82

94A3740

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 maggio 1994.

Attribuzione ai comuni, per l'anno 1994, di un contributo di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese per l'assistenza agli indigenti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, con il quale viene attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti;

Considerato che il riparto, tenuto conto della *ratio* della norma, può essere calcolato in funzione dell'inverso del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza in quanto il fine della norma è la distribuzione di fondi in relazione al diverso indice di produzione della ricchezza manifestatasi sul territorio per far affluire i contributi nelle zone più povere del Paese, dove risiedono gli indigenti;

Rilevato che ulteriore fattore necessario per la distribuzione del fondo è la popolazione per consentire un diverso afflusso di risorse in relazione al variare del numero degli abitanti i quali costituiscono un parametro di riferimento indispensabile per la quantificazione delle risorse da distribuire ai singoli enti;

Considerato che il reddito medio *pro-capite* da utilizzare è quello relativo all'anno 1981 in quanto ultimo disponibile;

Rilevato che occorre utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la popolazione residente calcolata al penultimo anno precedente e cioè del 1992;

Visti i pareri espressi dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM);

Decreta:

Il contributo di lire 100 miliardi previsto dal decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, è assegnato ai comuni in proporzione alla popolazione residente nel 1992 in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro dell'interno
CIAMPI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

94A3741

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Proroga del termine per l'assunzione di provvedimenti di concessione relativi alle iniziative incluse nei contratti di programma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, primo comma, del sopracitato decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992 che prevede un graduale passaggio dall'intervento straordinario ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, in modo che sia garantita la continuità di sviluppo dei territori meridionali;

Visto, altresì, l'art. 1, terzo comma, della sopra richiamata legge n. 488/1992, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Viste le proprie delibere con le quali sono stati approvati i piani progettuali contenuti nei contratti di programma stipulati dal Ministro per il Mezzogiorno con i gruppi Fiat, Olivetti, Iri, Texas Instruments, Bull HN, Italgrani, Gruppo tessile Castrovillari, Eni, IBM, Snia BPD, Barilla e Piaggio;

Preso atto che sia la soppressione degli organismi gestori dell'intervento straordinario, con il conseguente trasferimento delle funzioni esercitate dagli stessi ai competenti Ministeri, sia l'evoluzione del sistema industriale, che ha comportato un cambiamento delle prospettive di alcuni mercati interessati alle iniziative previste dagli operatori economici, non hanno consentito di seguire puntualmente le procedure stabilite nei contratti di programma;

Considerata, pertanto, la necessità prospettata dai gruppi sopra indicati di aggiornare i piani progettuali originali a seguito dei cambiamenti intervenuti nella tecnologia dei processi e dei prodotti, nella organizzazione aziendale e nelle prospettive dei mercati nazionali ed esteri;

Considerato, altresì, che le suddette modifiche non alterano gli obiettivi generali previsti dai contratti di programma sopra richiamati;

Ritenuto pertanto opportuno fissare una nuova tempistica riguardo ai provvedimenti di concessione delle agevolazioni in rapporto alla realizzazione dei piani progettuali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I provvedimenti di concessione delle agevolazioni relativi alle iniziative contenute nei contratti di programma stipulati tra il Ministro per il Mezzogiorno e i gruppi Fiat, Olivetti, Iri, Texas Instruments, Bull HN, Italgrani, Gruppo tessile Castrovillari, Eni, IBM, Snia BPD, Barilla e Piaggio saranno assunti entro il 31 dicembre 1994.

Roma, 28 dicembre 993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 67

94A3723

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Olivetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì la propria delibera in data 28 maggio 1987 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Olivetti;

Vista la delibera CIPE 28 maggio 1987 con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie di cui alla legge n. 64/1986 per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma in relazione alla necessità prospettata dal gruppo di non realizzare i centri di servizi e di migliorare l'organizzazione concentrando in Marcianise le attività produttive e a Pozzuoli quelle di ricerca al fine di ottenere la massima competitività nei costi e nelle prospettive del mercato informatico;

Considerato che le suddette modifiche non alterano gli obiettivi generali del contratto in termine di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 28 luglio 1988 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo Olivetti che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 770.000 milioni di lire a 666.603 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali . . .	226.340
Centri di ricerca	74.808
Progetti di ricerca	357.579
Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	37.876
Totale . . .	666.603

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 28 maggio 1987 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

a) quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 226.340 milioni di lire, costituiti da 12 iniziative da realizzarsi a Pozzuoli (2), Marcianise (9), Carsoli (1), l'onere a carico dello Stato è di 127.255 milioni di lire;

b) quanto alla realizzazione dei due centri di ricerca localizzati a Bari e a Pozzuoli, comportanti investimenti per 74.808 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 51.620 milioni di lire;

c) quanto alla realizzazione di 27 progetti di ricerca, localizzati a Bari (10), Marcianise (4), Pozzuoli (12) e Carsoli (1), comportanti una spesa di 357.579 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 285.947 milioni di lire;

d) quanto ai due progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 7.876 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 6.490 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 471.312 milioni di lire, con una riduzione di 96.088 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 567.400 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una occupazione complessiva di 1.882 unità senza variazioni rispetto alla previsione originale.

4. Il termine per la realizzazione delle iniziative comprese nel contratto è fissato al 31 dicembre 1995 ad eccezione dei progetti di ricerca che dovranno essere realizzati entro due anni dall'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

5. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 28 maggio 1987.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 75

94A3724

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Snia BPD.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista altresì la propria delibera in data 4 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Snia BPD;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma con l'esclusione delle iniziative del comparto della chimica inorganica per effetto della grave crisi strutturale del settore e delle mutate prospettive di mercato;

Considerato che, nonostante tale esclusione, il complesso delle iniziative riguardanti i settori della chimica organica, della bioingegneria, dei polimeri e delle fibre sintetiche — ove è intervenuta la *joint venture* con la Rhone Poulenc — mantiene la sua validità per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo industriale ed occupazionale nel Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 4 febbraio 1992 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo Snia BPD che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da lire 1.528.900 milioni a lire 755.300 milioni così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali. . . .	607.300
Centri di ricerca . . .	30.000
Progetti di ricerca	101.000
Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	17.000
Totale . . .	755.300

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 4 dicembre 1991 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

a) quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 607.300 milioni di lire, costituiti da 10 iniziative da realizzarsi in Pisticci (7), Mesagne (1), Termoli (1) e Villacidro (1), l'onere a carico dello Stato è di 208.300 milioni di lire;

b) quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato a Pisticci, comportante investimenti per 30.000 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 19.900 milioni di lire;

c) quanto alla realizzazione di 5 progetti di ricerca, localizzati a Pisticci, comportanti una spesa di 101.000 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 80.800 milioni di lire;

d) quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 17.000 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 15.300 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 324.300 milioni di lire, con una riduzione di 415.700 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 740.000 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una occupazione complessiva di 664 unità a fronte delle 1.432 unità inizialmente previste.

4. Per quanto concerne gli investimenti in Pisticci nel settore delle fibre sintetiche per il quale è intervenuta una joint venture tra la Snia BPD e la Rhone Poulenc, il contratto dovrà specificare che l'ottemperanza agli impegni contrattuali sarà assicurata dalla Snia BPD.

5. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 4 dicembre 1991.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 68

94A3725

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo IRI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì le propria delibera in data 21 marzo 1989 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo IRI;

Vista la delibera CIPE 29 marzo 1990 con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie di cui alla legge n. 64/1986 per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma in relazione all'evoluzione delle ricerche nel settore della componentistica elettronica e delle prospettive dei mercati delle telecomunicazioni e dei trasporti;

Considerato che le modifiche apportate non alterano gli obiettivi generali del contratto in termini di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 17 maggio 1989 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo IRI che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 1.560.968 milioni di lire a 1.557.385 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali	475.568
Centri di ricerca	388.204
Progetti di ricerca	692.692
Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	921
Totale	1.557.385

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 21 marzo 1989 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

a) quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 475.568 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 248.939 milioni di lire;

b) quanto alla realizzazione dei centri di ricerca, comportanti investimenti per 388.204 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 269.931 milioni di lire;

c) quanto alla realizzazione di progetti di ricerca, comportanti una spesa di 692.692 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 554.153 milioni di lire;

d) quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 921 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 161 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 1.073.184 milioni di lire, con una riduzione di 50.816 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 1.124.000 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una occupazione complessiva di 5.873 unità a fronte delle 5.942 unità inizialmente previste.

4. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 21 marzo 1989.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 74

94A3726

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo IBM SEMEA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo

del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì la propria delibera in data 18 aprile 1991 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo IBM SEMEA;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma in relazione alle evoluzioni tecnologiche e alle prospettive del mercato del settore informatico escludendo altresì la realizzazione dei centri di servizio;

Considerato che le modifiche apportate non alterano gli obiettivi generali del contratto in termini di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 23 ottobre 1991 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo IBM Semea che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 108.035 milioni di lire a 96.205 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali	25.340
Centri di ricerca	27.102
Progetti di ricerca	28.063
Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	15.700
Totale	96.205

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 18 aprile 1991 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

a) quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 25.340 milioni di lire, costituiti da due iniziative da realizzarsi a Bari e a Napoli, l'onere a carico dello Stato è di 15.745 milioni di lire;

b) quanto alla realizzazione dei due centri di ricerca, localizzati a Bari e Cagliari, comportanti investimenti per 27.102 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 19.242 milioni di lire;

c) quanto alla realizzazione di due progetti di ricerca, localizzati a Bari e Cagliari, comportanti una spesa di 28.063 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 22.450 milioni di lire;

d) quanto agli otto progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 15.700 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 14.100 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 71.537 milioni di lire, con una riduzione di 9.163 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 80.700 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una nuova occupazione complessiva di 280 unità a fronte delle 310 previste nel contratto originario.

4. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 18 aprile 1991.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69

94A3727

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Barilla.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista altresì le propria delibera in data 25 marzo 1992 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Barilla;

Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la necessità di un aggiornamento delle iniziative previste dal predetto contratto di programma in relazione alle evoluzioni tecnologiche e alle prospettive del settore alimentare;

Considerato che le modifiche delle iniziative non comportano un mutamento della impostazione originaria del piano progettuale e degli obiettivi generali del contratto in termine di sviluppo industriale ed occupazionale nel Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Approva:

1. L'aggiornamento del contratto stipulato in data 14 aprile 1992 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo Barilla che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 859.867 milioni di lire a 766.649 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali	626.086
Centri di ricerca.	56.822
Progetti di ricerca.	60.817
Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	22.924
Totale . . .	766.649

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 25 marzo 1992 rapportato alle nuove spese attinenti le iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

a) quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 626.086 milioni di lire, costituiti da sette iniziative da realizzarsi a Cagliari (1), Foggia (2), Matera (1), Melfi (2) e Marcianise (1), l'onere a carico dello Stato è di 197.264 milioni di lire;

b) quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato a Foggia, comportante investimenti per 56.822 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 30.185 milioni di lire;

c) quanto alla realizzazione di tre progetti, localizzati a Foggia, comportanti una spesa di 60.817 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 48.653 milioni di lire;

d) quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 22.924 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 19.743 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato pertanto in 295.845 milioni di lire, con una riduzione di 63.155 milioni di lire rispetto a quello originariamente previsto in 359.000 milioni di lire.

3. Il piano progettuale aggiornato comporta una occupazione complessiva di 635 unità a fronte delle 707 previste nel contratto originario.

4. Resta fermo quant'altro previsto nella richiamata delibera del 25 marzo 1992.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 70

94A3728

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Rettifica alla deliberazione 19 ottobre 1993 relativa alla concessione di contributi previsti dall'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per progetti dimostrativi finalizzati al risparmio di energia o all'uso delle fonti rinnovabili.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993 concernente la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per lo sviluppo di prototipi nel settore dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili;

Vista la nota n. 705158 in data 24 gennaio 1994 con la quale il Ministero dell'industria ha comunicato che, a seguito di ulteriori accertamenti istruttori, è emerso che la società Coal Water Italia S.p.a. non era in possesso di tutti i requisiti per accedere al contributo e che la società Ceramica Venus ha modificato la propria ragione sociale;

Ritenuto pertanto di dover modificare la propria delibera del 19 ottobre 1993;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera

di apportare le seguenti modifiche alla propria delibera del 19 ottobre 1993:

1) l'iniziativa della società Coal Water Italia S.p.a. (posizione n. 12) deve ritenersi esclusa, per le motivazioni di cui alle premesse, dalla graduatoria delle iniziative ammissibili ai benefici di cui all'art. 12 della legge n. 10/1991;

2) il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 10/1991, pari a lire 1.461.300.000 concesso dal CIPE alla società Ceramica Venus S.r.l. (posizione n. 26) deve intendersi intestato al «Gruppo sanitari Italia» S.r.l.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 77

94A3729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella V dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche del 12 maggio 1993; del senato accademico del 28 giugno 1993; del consiglio di amministrazione del 12 luglio 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 febbraio 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 74, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA

Art. 75. — Presso la facoltà di scienze politiche è istituito il corso di diploma universitario in statistica di durata triennale.

Art. 76. — Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 77. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

Art. 78. — Sono attivabili fino ad un massimo di diciotto insegnamenti annuali.

Art. 79. — Per conseguire il diploma lo studente deve aver sostenuto e superato quindici esami e una prova di idoneità nella lingua inglese se prevista dal piano degli

studi adottato dal consiglio di facoltà, il laboratorio statistico informatica, nonché il colloquio o rapporto finale.

Compete al consiglio di facoltà determinare, di volta in volta, se esami sostenuti in altri corsi universitari e comuni al piano di studi del corso di diploma possano essere riconosciuti validi sotto il profilo della formazione professionale.

Art. 80. — Il piano di studi del diploma in statistica comprende insegnamenti fondamentali, caratterizzanti, altri insegnamenti, per un numero complessivo di quindici annualità, e un laboratorio statistico informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basiliari, nonché le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti previsti.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente il consiglio di facoltà attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 85, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Art. 81. — Il consiglio di facoltà provvede ad attivare diciotto insegnamenti compresi nelle aree indicate; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli sulla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

Il consiglio di facoltà individua i criteri per la formazione dei piani di studio indicando gli eventuali indirizzi secondo l'art. 21 del citato decreto ministeriale.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, legge n. 341/1990, il consiglio di facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi e li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il consiglio di facoltà può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 82. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il consiglio di facoltà stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali fermo restando il numero complessivo di annualità previste nelle varie aree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Fermo restando la possibilità di riconoscimento di esami precedentemente sostenuti possono essere svolti fino a tre corsi annuali o sei semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve. Detti corsi possono essere svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, il consiglio di facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Il consiglio di facoltà per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Il consiglio di facoltà, può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso il consiglio di facoltà dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 80 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 83. — Il consiglio di facoltà definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità nella lingua inglese.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 84. — Il piano di studi deve comprendere:

cinque insegnamenti fondamentali, un laboratorio statistico informatico, cinque insegnamenti caratterizzanti, cinque insegnamenti a scelta tra le aree esplicitamente indicate.

Gli insegnamenti fondamentali (F) sono obbligatori e stabiliti secondo i criteri seguenti:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti caratterizzanti (C) sono stabiliti secondo i seguenti criteri:

uno nell'ambito delle aree: statistica economica, statistica aziendale;

uno nell'area demografia;

uno nell'area statistica sociale;

due nell'ambito delle aree: statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica.

Gli insegnamenti a scelta (O) sono pari a cinque e devono essere scelti tra le seguenti aree:

area statistica; area probabilità; area statistica economica; area statistica aziendale; area demografia; area statistica sociale; area economia; area aziendale; area giuridica; area sociologia; area scienze biologiche.

Art. 85. — Il piano di studi vincolante per il conseguimento del diploma, oltre un colloquio (o rapporto) finale, prevede i seguenti corsi:

I Anno:

uno di area matematica (F);

uno di area giuridica (O);

uno di area statistica (F);

uno di area probabilità (F);

uno di area economia (O).

II Anno:

uno di area statistica (F);

uno di area informatica (F);

uno di area statistica economica o uno di area statistica aziendale (C);

uno di area demografia (C);

uno di area statistica sociale (C);

laboratorio statistico informatica (F).

III Anno:

uno di area economia (O);

uno di area statistica oppure uno di area aziendale (O);

uno di area statistica (O);

uno di area statistica economica o statistica aziendale o demografia o statistica sociale o statistica biomedica (C);

uno di area statistica economica o statistica aziendale o demografia o statistica sociale o statistica biomedica (C).

Art. 86. — Il consiglio di facoltà fissa le propedeuticità tra gli insegnamenti previsti dal piano di studi.

Art. 87. — Il consiglio di facoltà sceglie le discipline attivabili nelle seguenti aree e sottoaree:

Area matematica:

algebra;

algebra lineare;

algebra ed elementi di geometria;

logica matematica;

geometria;

geometria ed algebra;

analisi matematica;

analisi funzionale;

analisi superiore;

istituzioni di analisi matematica;

analisi numerica;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione;

matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;

processi stocastici;

statistica matematica;

teoria dei giochi;

teoria dell'affidabilità;

teoria delle code;

statistica e calcolo delle probabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;

piano degli esperimenti;

rilevazioni statistiche;

statistica;

statistica computazionale;

statistica matematica;

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria statistica delle decisioni;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

gestione di basi di dati economici;

metodi di valutazione di politiche economiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo dei dati economici;

serie storiche economiche;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica.

Area statistica aziendale:

analisi di mercato;

controllo statistico della qualità;

statistica aziendale;

statistica industriale.

Area demografia:

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teorie della popolazione.

Area statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sociale.

Area statistica biomedica:

antropometria;

biometria;

epidemiologia;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica medica e biometria;

statistica per l'ambiente;

statistica sanitaria.

Area informatica:

sottoarea - informatica di base:

basi di dati;

fondamenti di informatica;

intelligenza artificiale;

sistemi informativi;

basi di dati e sistemi informativi;

informatica generale;

linguaggi di programmazione;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

programmazione;

sottoarea - informatica applicata:

statistica computazionale;

gestione di basi di dati economici;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria delle decisioni;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

Area ricerca operativa:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione;

teoria dei giochi;

ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economia:

sottoarea - analisi economica:

analisi economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica;

sottoarea - economia politica:

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia;

sottoarea - politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica;

sottoarea - economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze;

sottoarea - economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Area giuridica:
diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della Comunità europea;
diritto internazionale.

Area sociologia:
sottoarea - sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale;

sottoarea - sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

Area scienze biologiche:
antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Art. 88. — Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione dei seguenti indirizzi:

indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese:

indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di diploma universitario; in particolare, fermi restando i vincoli di scelta degli insegnamenti fondamentali secondo quanto specificato dall'art. 84 sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese i seguenti:

due insegnamenti scelti dalle aree economica e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica.

Per l'indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

un insegnamento della sottoarea sociologia generale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 89. — Superato il colloquio o rapporto finale il candidato consegue il titolo di diplomato in statistica, con l'eventuale indicazione dell'indirizzo.

Napoli, 22 aprile 1994

Il rettore: TESSITORE

94A3731

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-1993;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che autorizza l'istituzione del diploma universitario di terapisti della riabilitazione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 gennaio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 115 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 116 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Trieste è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello di diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea di medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo del diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, ai fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 117 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno seicento ore, secondo anno seicento ore, terzo anno quattrocento ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per seicento ore nel primo anno (trecento per semestre), ottocento ore nel secondo anno (quattrocento per semestre) e mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza

nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I anno - I semestre:

AREA *A*: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I anno - II semestre:

AREA *B*: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i princìpi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i princìpi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II anno - I semestre:

AREA *C*: Princìpi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II anno - II semestre:

AREA *D*: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di princìpi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III anno - I semestre:

AREA *E*: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei princìpi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III anno - II semestre:

AREA *F*: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III anno - II semestre:

AREA *G*: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 118 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio

della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 marzo 1994

Il rettore

94A3768

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 125/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «GENOTROPIN 4 UI KABIVIAL» (ormone somatotropo biosintetico) 1 tubofiala a due scomparti contenente 4 UI di ormone somatotropo biosintetico in ml 1 di soluzione ricostituita

Titolare A.I.C. Kabi Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifica apportata: trasferimento rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società **Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie, 104, codice fiscale 07089990159.**

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1994.

Provvedimento n. 129/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «FLAR» - bustine.

Titolare A.I.C.. Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Tunisia n. 39.

Modifica apportata: produttore la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dall'Istituto sierovaccinogeno italiano - ISI nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli) strada statale 7 bis.

Le operazioni terminali di confezionamento (imbustamento ed astucciamento) sono ora effettuate dalla società Ivers-Lee Italia nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria 1533.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 137/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinali.

«MEPROFEN» 30 capsule 100 mg;
«MEPROFEN» 10 supposte 200 mg,
«MICOS» crema vaginale 78 g 1%,
«MICOS» 6 ovuli vaginali 150 mg;
«MICOS» latte dermatologico 30 ml 1%,
«MICOS» pomata dermatologica 30 g 1%,
«UBIVIS» 10 flaconcini 50 mg,
«UBIVIS» 14 confetti 50 mg,
«ULCEDIN» 50 confetti 400 mg,
«ULCEDIN» 30 compresse 800 mg;
«UROSAN» 20 capsule 400 mg;
«CARVIT» 10 flaconcini 1 g;

Titolare A.I.C.. Agips Farmaceutici S.r.l., con sede legale in Rapallo (Genova), via Amendola n. 4.

Modifica apportata: produttore. le specialità medicinali sono ora prodotte, confezionate e controllate anche nel proprio stabilimento sito in Genova, via F Nullo n 23

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 149/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «PULSAR» 30 bustine × mg 1000.

Titolare A.I.C.: Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Cecchina-Albano Laziale (Roma).

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 bustina da mg 1000 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: aspartame mg 10; aroma amarena mg 4.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 151/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «RESYL DM» flacone da 100 ml sciroppo.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli): i controlli di qualità sul prodotto finito e sulle materie prime sono ora effettuati anche dalla società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 152/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «EPAS» (eparan solfato) 10 confetti gastroresistenti da 100 mg.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «VEPAR 100»;

Numeri di codice: 10 confetti gastroresistenti da 100 mg: A.I.C. n. 028563056 (in base 10) 0V7PMJ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Provvedimento n. 153/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinali:

«MOTILIUM» supposte 30 mg;
«HALDOL» fiale da 1 ml;
«HALDOL DECANOAS» fiale da 1 e 3 ml;
«LIVOSTIN» spray nasale da 10 ml;
«NIZORAL» ovuli vaginali 400 mg;
«DAKTARIN» ovuli vaginali 100 mg;
«DAKTARIN» capsule vaginali 400 mg;
«DAKTARIN» capsule vaginali 1200 mg.

Titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento) delle specialità medicinali sono effettuate temporaneamente, fino alla fine dell'anno in corso, dalla R.P. Scherer nello stabilimento sito in Aprilia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 154/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «ANTOCIN 30» 20 confetti.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via Costarica, 20/22.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata in blister dalla società Sofar nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40.

Le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 155/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «DUPHALAC» sciroppo 200 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. Weesp, rappresentata in Italia della UCM-Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo n. 38.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Laboratoires de Thérapeutique Moderne nello stabilimento sito in Chatillon sur Chalaronne (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 150/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «IMAGOPAQUE» 150 - 200 - 250 - 300 - 350 mgI/ml.

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS di Oslo, rappresentata in Italia della Nycomed S.p.a., con sede legale in Milano, piazza S. Eustorgio n. 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Nycomed Ireland LTD, sita in IDA Industral Estate-Carrigtohill, CO-CORK (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 157/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «NEO CORICIDIN GOLA» 20 compresse orosolubili 1,5 mg.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale viene ora prodotta e controllata dalla ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile Schering-Plough S.p.a. - S.C.A. - Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a. - Astra Italia S.p.a., sito in Comazzo (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 158/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «ERCEFURYL» capsule e sospensione orale.

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano n. 157.

Modifica apportata: produzione: la specialità medicinale viene ora prodotta e controllata dalla ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 159/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «EBLIMON» supposte.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla ditta Berlin Chemie AG nello stabilimento sito in Glienicker weg. 125 Postfach 9 0-1199 Berlino.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 160/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «CACIT 1000» 10 e 30 compresse effervescenti; «CACIT 500» 20 e 60 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceutical France S.A., rappresentata in Italia dalla Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, via G. Bechi n. 3.

Modifica apportata: confezionamento (relativamente al materiale): l'attuale contenitore primario, consistente in un tubo in alluminio con tappo di polietilene provvisto di disidratante viene ora sostituito con un tubo in polipropilene e tappo in polietilene, senza disidratante.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 161/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinali:

«BETADES» compresse;

«PASADEN» compresse e gocce;

«VALERIANA Farmades» confetti,

«LEVOFOLENE» compresse;

«MINIAS» compresse e gocce;

«FERROFOLIN Simplex» flaconcini

Titolare A.I C Farmades S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte, confezionate e controllate anche dalla Shering S p a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n 162/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale «OFLOCIN» compresse da 200 e 300 mg

Titolare A.I.C.: Glaxo S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n 2.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali): le operazioni terminali di confezionamento (inserimento delle compresse in blister, astucciamento con il foglio illustrativo e bollinatura) sono ora effettuate anche nello stabilimento consortile sito in San Polo di Tornle (Parma).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 163/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinali:

«ZANTAC» fiale;

«BENTELAN» fiale 1.5 mg e 4 mg;

«BENTELAN DEPOT» fiale;

«ZOFRAN» fiale 4 mg e 8 mg;

«VENTOLIN» fiale 500 e 100.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte, confezionate e controllate anche nello stabilimento consortile sito in San Polo di Tornle (Parma)

Il controllo puo essere effettuato anche nello stabilimento consortile di Verona.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 164/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «RANIBLOC» fiale.

Titolare A.I C.: Glaxo Allen S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche nello stabilimento consortile sito in San Polo di Tornle (Parma)

Il controllo puo essere effettuato anche nello stabilimento consortile di Verona.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 165/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale. «AQUAFOR» compresse.

Titolare A.I C.: Asta Medica S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella n. 3/5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla società Asta Medica AG, Francoforte (Germania) nello stabilimento sito in 4802 Halle/Westf. - Künsebeck, Kantstrasse, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 166/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale. «CERVIDIL» candelette vaginali.

Titolare A.I.C: Ono Pharmaceutical Ltd. - Osaka (Giappone), rappresentata in Italia dall'Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125.

Modifica apportata. produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso la ditta Serono Pharma S p.a., nello stabilimento sito in Modugno (Bari), via de Blasio n 2

Decorrenza di efficacia del provvedimento 6 giugno 1994

Provvedimento n 167/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinali «NITRODERM TTS 5» e «NITRODERM 77S 10»

Titolare A I C.: Ciba Geigy S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) , strada statale 233, km 20,5

Modifica apportata. produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento) le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento delle bustine contenenti i sistemi) sono ora effettuate anche dalla ditta Ciba-Geigy Laboratoires, nello stabilimento sito in Huningue - Francia

I controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati dalla ditta Ciba-Geigy Ltd. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento 6 giugno 1994

Provvedimento n. 168/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale «BARALGINA» supposte adulti e bambini

Titolare A.I.C : Hoechst Italia S p a.. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano n 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale e ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla società Laboratoires Hoechst nello stabilimento sito in l'Aigle (Francia)
Le operazioni terminali di confezionamento (inserimento del foglio illustrativo ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 169/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale. «ROGORIN» confetti gastroresistenti

Titolare A I C.: Dermalife S.p.a., con sede legale in Roma. via Sassoferrato n. 2.

Modifica apportata produttore: la specialità medicinale e ora prodotta, confezionata e controllata dalla Idim nello stabilimento sito in Monselice (Padova), viale Tre Venezie n 44/46.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994

Provvedimento n. 170/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «GRANULOKINE» 1 fiala M U 30 e 1 fiala M U. 48

Titolare A I C.: Roche S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11.

Modifica apportata. produttore: le analisi del prodotto finito possono essere effettuate anche da parte della F. Hoffmann - La Roche AG nello stabilitmento sito in Grenzach - Wylen - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 6 giugno 1994

Provvedimento n. 171/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «NEUPOGEN» - 1 fiala 30 M.U. e 1 fiala 48 M.U.;

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Lucia, 4.

Modifica apportata: produttore: le analisi del prodotto finito possono essere effettuate anche da parte della F. Hoffmann La Roche A.G. nello stabilimento sito in Grenzach - Wylen - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 172/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinali:

«RIFACOL» compresse rivestite mg 100 e mg 200; granulare per gocce 5 g/100 ml; granulare per sospensione 2 g/100 ml.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formentin S.r.l., con sede legale in Milano, Via Correggio, 43.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Origgio (Varese) - Via Di Vittorio n. 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

Provvedimento n. 173/1994 del 2 giugno 1994

Specialità medicinale: «IG-TETANO» - fiale-siringa - flaconi.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla specialità Istituto sierovaccinogeno italiano ISI nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 6 giugno 1994.

94A3789

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 il rag. Amato Guido è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tornielli» società a responsabilità limitata, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 26 luglio 1988 in sostituzione del dott. Maurizio Giacinti, revocato.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 i poteri conferiti alla rag.ra Edda Ventura, commissario governativo della società cooperativa «Credi.Co.M. (Credito per le cooperative militari) - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 novembre 1994.

94A3746

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento al Centro studi cetacei, in Milano, dell'idoneità a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il Centro studi cetacei, con sede presso la Società italiana di scienze naturali - Museo civico di storia naturale, corso Venezia, 55, a Milano, è riconosciuto per gli effetti di cui al regolamento sopracitato.

94A3747

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 1587 del 6 maggio 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Futureco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 29 gennaio 1988 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Perosa, con studio in Palmanova, c. da Savorgnan, 1.

Con deliberazione n. 1890 del 13 maggio 1994 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «C.E.P.I. - Cooperativa enti pubblico impiego - Soc. coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo, ed ha nominato rispettivamente commissario governativo e vice commissario governativo il dott. Edo Zorzenon, con studio in Udine, via Manin n. 12, e il dott. Giorgio Siciliani, con studio in Udine, via Reconquista n. 56.

94A3748

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura cinese moderna.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3750

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica industriale.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3749

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994)

Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche

all'art. 2, comma 1, in fine all'alinea, dove è scritto. «.. e con il Ministro dell'industria» si legga « e con il Ministro dell'industria, *del commercio e dell'artigianato*»;

all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, al primo periodo, in luogo delle parole: « .. alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo *6*, comma 1, lettera *b)*,» leggasi: «.. alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo *7*, comma 1, lettera *b)*,».

all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, al secondo periodo, in luogo delle parole: « comunicazione in base all'articolo *6*, comma 1, lettera *b)*,» leggasi «. comunicazione in base all'articolo *7*, comma 1, lettera *b)* »;

all'art. 2, comma 2, in luogo delle parole «. di cui al comma 1, lettera *b)*,» leggasi « di cui al comma 1. lettera *c)*,»,

all'art. 3, comma 3, al primo periodo, in luogo delle parole «.. ai sensi dell'articolo 2, e *dal* comma 1 del presente articolo,» leggasi. « ai sensi dell'articolo 2, e *del* comma 1 del presente articolo,»;

all'art. 5, comma 2, in luogo delle parole «2 Nelle società le cui azioni aventi *diritti* di voto nell'assemblea », leggasi. «2 Nelle società le cui azioni aventi *diritto* di voto nell'assemblea ..»

94A3805

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n 73/1994 dell'11 aprile 1994, riguardante la specialità medicinale «OXINORM», alla pag. 42, prima colonna, ove è indicato il titolare A I C , in luogo di «SmithKline Beecham Farmaceutici S p a . con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti», leggasi: «Grunenthal GmbH. rappresentata in Italia dalla SmithKline Beecham Farmaceutici S p a»

94A3802

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 30/1994 del 2 maggio 1994, alla pag 48, prima colonna, ove è indicato il nome della specialità medicinale, in luogo di «LIPOBALSAMO» *(claritromicina)*» leggasi. «LIPOBALSAMO».

94A3803

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 aprile 1994 concernente: «Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1993-94». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 24, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sotto «Neurologia» in corrispondenza dell'Università di Parma, nella colonna A, in luogo di. «*1*», leggasi: «*3*».

94A3751

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto 1, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 0 0 9 4 *

L. 1.300